
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione del genitore in rappresentanza del figlio divenuto maggiorenne: il difetto di legittimazione processuale può essere sanato?

Il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 30.1.2015, n. 1769

...omissis...

1. Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione in forma semplificata.
2. Con il primo motivo si deduce violazione della L. n. 89, art. 2 e dell'art. 75 cod. proc. civ.. Si fa presente xxxxxxxxx F. era minorenni alla data di inizio del processo presupposto e che non risultava che, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, avvenuto nelle more della celebrazione del giudizio di primo grado, fosse intervenuto nel processo. Ne conseguirebbe, quanto meno in relazione alla prima fase del giudizio, il suo difetto di legittimazione attiva, con relativa inconferenza nei suoi confronti della questione della durata del processo.
3. La censura è infondata.
Il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria (Cass., sent. n. 19308 del 2012).
Nella specie, tale volontà è stata manifestata con la proposizione, da parte del D.S., dell'appello avverso la sentenza che aveva definito in primo grado il processo presupposto.
4. Con il secondo motivo si lamenta motivazione omessa o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella sopravvenuta legittimazione attiva del xxxxxxxxxxxx a seguito del compimento del diciottesimo anno di età.
5. Il motivo è inammissibile per la mancata osservanza del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile nella specie ratione temporis, che discussione che l'omesso esame sia stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo il Ministero della Giustizia allegato che la circostanza della sopravvenuta legittimazione attiva del xxxxxxxx. fosse stata oggetto di discussione tra le parti.
6. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 per avere la Corte di merito assunto come dies ad quem per il calcolo della durata del processo presupposto le date di comunicazione, anziché quelle di pubblicazione, delle sentenze di primo e di secondo grado.
7. Il motivo è infondato.
Il maggior periodo calcolato, di soli due mesi circa, risulta irrilevante nella economia della decisione impugnata, relativa ad un ritardo complessivo di nove anni nella definizione del processo presupposto, di cui sette in primo grado, detratta la durata media di tre anni e detratto il periodo di ritardo dovuto allo spostamento della competenza territoriale, e due in appello, detratta la durata ragionevole di due anni.
8. Con il quarto motivo si deduce motivazione omessa e/o insufficiente su di un fatto decisivo della controversia in ordine all'avvenuta liquidazione di un indennizzo pari ad Euro 1000,00 per ogni anno di ritardo.
9. Il motivo è inammissibile per le ragioni già illustrate sub 5.
10. Con il quinto motivo si lamenta violazione c/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito nel condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali nonostante il decreto impugnato avesse disatteso per il 70-80 per cento il petitum e per di più con

criterio moltiplicativo per ciascuno dei difensori, pur in presenza di una difesa unica e con riguardo a ricorsi riferiti alla medesima vicenda processuale.

11. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza.

Quanto alla liquidazione delle spese, deve rilevarsi che, in tema di spese giudiziali, la valutazione di domande autonome e diverse formulate da più parti che abbiano agito in giudizio con un unico procuratore deve essere operata distintamente e non in maniera unitaria (v. Cass., sent. n. 12016 del 2004). Nella specie, xxxxxxxx hanno proposto distinti ricorsi per equa ripartizione, e chiesto separatamente la liquidazione delle spese dei giudizi.

Il provvedimento di riunione lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi, e non pregiudica la sorte delle singole azioni.

12. Con il sesto motivo si deduce motivazione omessa e/o insufficiente su un fatto decisivo della controversia in relazione alla liquidazione delle spese per l'intero nonostante il rigetto della domanda nella misura dell'85 per cento.

13. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte sub 5.

14. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, avvxxxxxxxxxx., dichiaratosi antistatario.

Poiché il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 1147,50, oltre ad Euro 100,00 per esborsi ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dei controricorrenti, avvxxxxxxxxxx antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta - Seconda Sezione civile, il 11 aprile 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
